

## Nota in merito all'applicabilità dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 64 della Regione Veneto: Obblighi per chi fa ingresso o rientra dall'estero per le sole esigenze lavorative.

15 luglio 2020 – versione 1.0

A seguito di richiesta di chiarimenti sull'applicabilità dell'Art. 3 dell'Ordinanza n. 64 della Regione Veneto, **Obblighi per chi fa ingresso o rientra dall'estero per le sole esigenze lavorative**, si precisa quanto segue:

Innanzitutto è necessario distinguere due casi:

- **Nel caso in cui il lavoratore si fermi in Italia per un periodo superiore a 120h**, è obbligatorio l'isolamento fiduciario, per un periodo di 14 giorni e sotto indicazioni del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente.
- **Nel caso in cui il lavoratore rimanga in Italia per meno di 5 giorni**, si applica il DPCM dell'11 Giugno - **Articolo 5 commi 5 e 6:**

**Comma 5.** *In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente per le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 e per un periodo non superiore a 120 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:*

- a) motivi del viaggio di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 ovvero dell'articolo 6 del presente decreto e durata della permanenza in Italia;*
- b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;*
- c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.*

**Comma 6.** *Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:*

- a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;*
- b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di*

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3  
10145 Torino – Italia  
10502170011  
011 75.76.795  
011 070.49.59  
info@tharsos.it  
www.tharsos.it

prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

Questi commi non prevedono quindi misure di quarantena o isolamento fiduciario nel caso in cui il viaggio sia solo per motivi di lavoro e duri meno di 120h.

Tuttavia, a questi si aggiunge l'ordinanza del presidente della Regione Veneto, n. 64 del 6 Luglio, nella quale viene espresso che:

*“Sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui all'allegato 1 per comprovati motivi di lavoro. Per tali soggetti si effettua un primo tampone rino-faringeo all'arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo”.*

Pertanto, per fare un esempio pratico, se un'azienda della Regione Veneto ha un contratto con una società di un paese non appartenente all'allegato 1 e i lavoratori della stessa (poniamo il caso siano essi trasportatori) si rechino, per comprovate esigenze lavorative, nell'azienda Veneta, gli stessi sono tenuti a fare i tamponi necessari, in quanto la succitata ordinanza indica che:

*“Il datore di lavoro provvede ad assolvere all'obbligo di cui sopra contattando l'azienda Ulss di riferimento e riammette, temporaneamente, il lavoratore se il primo tampone è negativo (d.lgs. 81/08, artt. 15 e 18), fermo l'obbligo per il lavoratore di rispettare tutte le prescrizioni relative all'ambiente di lavoro con obbligo in ogni caso dell'utilizzo della mascherina chirurgica”.*

È quindi compito del datore di lavoro assolvere a tale obbligo.

**L'azienda ospitante in questo caso non assume obblighi, ma è sicuramente consigliato verificare la situazione in applicazione degli obblighi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.**